



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 81 del 12/06/2026

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2026.

IL SINDACO

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO l'art. 59 del Regio Decreto n. 773 del 18/6/1931 “*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” con particolare riferimento al comma 5;

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981, “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30/11/2000 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi*”;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 “*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*” ed in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto, all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 12/12/2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”;

VISTA la L. 155 del 08/11/2021 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;

VISTA la L.R. n. 1/2023 “*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*”;

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 313 del 29/03/2026 con la quale Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 a tutto l'anno 2026;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25/05/2026 “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.*” (Pubblicato sul BURP n. 43 del 01/06/2026); Visto l'art. 16, comma 1, del medesimo D.Lgs. che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTE le Leggi Regionali Puglia n. 7/2014 e n. 38/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO CHE:

- Per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe con la presenza della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;
- In particolare, nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della Legge 353/2000 dal quale si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra giugno e settembre;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

RILEVATO CHE le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all'art. 8 del precitato D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026;

RENDE NOTO

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 299 del 25/05/2026 “Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della Legge Regionale Puglia n. 38/2016 e della Legge Regionale Puglia n. 53/2019”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 dell'01/06/2026. quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

(estratto degli articoli più significativi)

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (art. 1 DPGR 299/2026)

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo (art. 3 DPGR 299/2026)

1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della

Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così

dispone: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

- 3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.*
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.*
- 5. Nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.*

In conseguenza, con i poteri della carica:

ORDINA

DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2026

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del Regio Decreto n. 773/1931 "T.U.L.P.S." e s.m.i., da Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 e s.m.i., dalla L.R. n. 38 del 12/12/2016 e dal D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25/05/2026 - "*Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2026 ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019*", nonché di tutte le norme vigenti in materia comunque summenzionate;**
- 2. Di confermare per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;**
- 3. Il DIVIETO ASSOLUTO, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature. I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito alla Via Vasconi, secondo le disposizioni del competente Responsabile di Settore e nelle modalità vigenti;**
- 4. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e loro pertinenze, di procedere, a proprie cure e spese, alla ripulitura ed al mantenimento delle condizioni di**

sicurezza delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;

- 5. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità (N.U.E. Numero Unico Emergenze 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.**

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, insistenti sull'intero territorio comunale **a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Locale tel.: 080-4977014 e tramite P.E.C.: protocollo.comune.noci@pec.rupar.puglia.it, situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura, fornendo tutti gli elementi utili all'identificazione di dette aree.

Carabinieri Forestali di Noci: 080/4974392;

Comando Stazione Carabinieri: 080/4977010 - 112;

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di

segnalazione all'Autorità Giudiziaria, **che ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:**

- ✓ Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del citato DPGR n. 299/2026, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, **con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.** (art. 6 DPGR n. 299/2026);
- ✓ Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - *da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;*
 - *da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;*
 - *da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.*
- ✓ Le violazioni delle disposizioni e prescrizioni di cui ai punti 3 e 4 della presente ordinanza **saranno punite** con la sanzione amministrativa d'importo da € 25,00 ad € 500,00; come stabilito

dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 24/11/1981, così come modificato dall'art. 16 L. 3/2003, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00** (doppio del minimo).

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

A norma della Legge n. 241/1990 che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Protezione Civile ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe GABRIELE, Responsabile del IV Settore **AMBIENTE E COMMERCIO**, P.E.C.: *protocollo.comune.noci@pec.rupar.puglia.it*.

DISPONE

1. Che la Polizia Locale, le altre Forze di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
2. Della presente Ordinanza:
 - ✓ la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle bacheche comunali, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social istituzionali e in ogni altra forma ritenuta utile;
 - ✓ la notifica, nei modi e nelle forme di legge:
 - al Prefetto di Bari: *protocollo.prefba@pec.interno.it*;

- alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile:
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- al Comando di Polizia Locale - Noci:
poliziamunicipale.comune.noci@pec.rupar.puglia.it;
- al Gruppo Carabinieri Forestale - Bari:
fba43420@pec.carabinieri.it;
- al Gruppo Comunale di Protezione Civile:
cocnoci20@gmail.com;
- all'Associazione di Volontariato di Protezione Civile IL GABBIANO (CMba021): *pcilgabbiano@poste-certificate.it;*
- ✓ la trasmissione, per opportuna conoscenza:
 - alla Città Metropolitana di Bari:
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
 - al Commissariato di Polizia di Stato - Putignano:
comm.putignano.ba@pecps.poliziadistato.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri - Noci:
tba30637@pec.carabinieri.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestale - Noci:
fba43430@pec.carabinieri.it;
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza - Putignano:
ba1520000p@pec.gdf.it;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Bari:
com.bari@cert.vigilfuoco.it;
 - al Distaccamento Vigili del Fuoco - Putignano:
com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it;
 - al Distaccamento Polizia Stradale - Castellana Grotte:
dipps223.0120@pecps;
 - al Distaccamento Polizia Stradale - Gioia del Colle:

dipps223.0121@pecps;

- FS SUD EST SRL -GRUPPO FERROVIE DELLO STATO:
fssudest@pec.fssudest.it;
- Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia:
protocollo@pec.bonificacspuglia.it;
- E-distribuzione: *e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;*
- al Responsabile del IV Settore AMBIENTE E COMMERCIO;
- al Responsabile del V Settore POLIZIA LOCALE;
- al Responsabile del VI Settore PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, per la trasmissione alle imprese appaltatrici di lavori pubblici;
- al Responsabile dell'VIII Settore TERRITORIO, URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, per la trasmissione alle imprese appaltatrici di lavori privati;
- agli altri Enti ed Associazioni interessati alle predette prescrizioni;
- all'Ufficio URP e all'Ufficio Comunicazione per la massima diffusione.

Il Sindaco
Francesco INTINI